



CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE al PRG "MARZO 2019"

Adeguamento L.P. 15/2015

Adozione

Il progettista: Ing. Luigi Campostrini

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n°	di data
Entrata in vigore il		

il Segretario Generale
dott. Giuseppe Di Giorgio

Il Dirigente
Luigi Campostrini

VERIFICA ASSOGGETTABILITA'

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La presente variante al Piano regolatore generale, in forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, viene sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi. Da tale verifica è emerso che la variante in oggetto non rientra nelle fattispecie di quei piani o programmi sottoposti a valutazione strategica. Merita evidenziare infatti che l'articolo 3 bis del regolamento provinciale sopra citato, al comma 8, lett. c), stabilisce che *“non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica” “c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;”*.

In tal senso si richiama che già con circolare n. 20/2011 del Consorzio dei Comuni si precisava che in detta fattispecie rientrano anche le modifiche a elementi geometrici delle costruzioni, a condizioni che ciò non comporti una variazione degli indici edificatori.

Pare superfluo ricordare che le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni indicati nello strumento urbanistico comunale, sono sostanzialmente aderenti alle corrispondenti disposizioni provinciali, tanto che l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è già definita in numero di piani mentre, per quanto attiene la conversione della SUL in SUN, l'obiettivo posto è stato quello di non variare le possibilità edificatorie; tutto ciò nella più generale logica di non alterare gli equilibri e le aspettative generate con l'attuale pianificazione.

Pertanto l'adeguamento alle disposizioni provinciali è ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 3 bis comma 8 lett. c) del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi.

In definitiva, visti quindi i contenuti della presente variante e non rilevando possibili effetti significativi sull'ambiente, si ritiene non sussistano i presupposti necessari tali da rendere necessaria, per la variante in oggetto, la rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.